



CONTRATTO DI CONCESSIONE

DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E

ALIMENTI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE

SEDI COMUNALI

TRA

il **Comune di Noale** (c.f. 82002870275), con sede in Noale (VE), Piazza Castello n. 18, in persona del Dirigente dell'Area amministrativa, finanziaria e sociale, Dott. Fabio Arrighi, che agisce in questa sede ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Decreto sindacale n. 26/2020, di seguito denominato "Comune" o "Ente"

E

la ditta ... (c.f./p.Iva ...), con sede legale in ..., via ... n. ..., in persona dal legale rappresentante *pro tempore*, di seguito denominata "Ditta".

PREMESSO

1. che per servizio di somministrazione mediante distributori automatici si intende la gestione economico-funzionale del servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici di alimenti, bevande da collocarsi presso i locali dell'Ente, comprendente anche lo svolgimento di attività accessorie connesse alla prestazione del servizio quali la consegna, l'installazione, la messa in esercizio e la manutenzione;

2. che tale servizio esula da quelli istituzionali svolti dall'Ente ma è riconducibile ad utilità ad essi accessorie, posta l'esigenza di garantire la continuità della presenza dei dipendenti presso le sedi comunali, nonché l'opportunità di rendere la prestazione verso la cittadinanza, costituendo tale servizio non solo un miglioramento delle condizioni materiali di lavoro ma



anche una facilitazione materiale delle prestazioni pubbliche a diretto

vantaggio dei privati;

3. che l'affidamento dell'attività di somministrazione di bevande e alimenti a mezzo di distributori automatici è qualificabile come concessione di servizio

in quanto il corrispettivo della fornitura è costituito unicamente dal diritto di gestione delle attività affidate, con integrale assunzione del rischio economico connesso all'esecuzione del servizio medesimo;

4. che risulta configurabile la corresponsione di un canone da parte del soggetto prestatore del servizio, data la natura della fattispecie contrattuale come contratto misto avente fra l'altro i caratteri propri della concessione in uso di suolo pubblico, il quale è da considerare come coperto dai ricavi del servizio stesso;

5. che con Determinazione n. ... del ... è stata indetta una indagine di mercato volta all'individuazione dell'operatore economico affidatario della prestazione del servizio, previa consultazione di più operatori economici individuati mediante acquisizione di manifestazioni di interesse;

6. che, ad esito di tale procedura, gestita attraverso il portale Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con Determinazione n. ... del ... è stato disposto l'affidamento della prestazione del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021;

7. che il Responsabile del procedimento ha adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come delineata dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed ha pertanto acquisito



il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z593A3746B.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2. Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto ha per oggetto la prestazione del servizio di somministrazione mediante distributori automatici presso le sedi comunali.

2. Le caratteristiche tecniche sono dettagliate nella documentazione eventualmente richiesta dal Comune alla Ditta, costituente parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 3. Durata dell'affidamento

1. Il presente affidamento ha durata di mesi 36 (trentasei), con decorrenza dal giorno della conclusione della procedura telematica.

2. La durata contrattuale potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo operatore economico affidatario del servizio e, comunque, per un periodo massimo di mesi 6 (sei), ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. In tale caso la Ditta è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni tecniche ed economiche.

3. Tale proroga sarà oggetto di specifico atto formale da parte dell'organo competente del Comune.

Articolo 4. Corrispettivo economico

1. Alla Ditta spetta esclusivamente il corrispettivo economico derivante dall'esecuzione delle attività affidate, con integrale assunzione del rischio



connesso.

2. Il canone concessorio per l'uso di suolo pubblico da corrispondere da parte dell'operatore economico in favore del Comune di Noale è pari per ciascuna annualità ad Euro ..., derivante dall'importo definito nel documento "Offerta economica di sistema", generato automaticamente dal portale MePA ed accettato dall'Ente nell'ambito della procedura prevista dal sistema, costituente parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Il canone dovrà essere fatto oggetto di versamento da parte dell'operatore economico nel rispetto delle modalità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, rubricato "Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche", ai sensi del quale le Pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti in loro favore esclusivamente attraverso la piattaforma "PagoPA", accedendo al portale dedicato del Comune di Noale (<https://pagopa.acctre.it/noale#/pagamento-spontaneo>) e valorizzando la voce "Canoni di concessione".

3. La corresponsione del canone di concessione dovrà obbligatoriamente avvenire, pena la risoluzione del contratto, nel rispetto delle tempistiche di seguito indicate:

- entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla conclusione del Contratto - canone prima annualità;
- entro e non oltre il giorno 30 giugno 2024 - canone seconda annualità;
- entro e non oltre il giorno 30 giugno 2025 - canone terza annualità.

Articolo 5. Modalità tecniche di espletamento: distributori automatici

1. Il numero e la tipologia di distributori da installare nelle diverse sedi comunali è dettagliato nell'art. 6, comma 1, dell'Avviso pubblico.



2. La Ditta deve installare i distributori automatici e provvedere a quant'altro necessario per il funzionamento delle attrezzature. In particolare, deve effettuare, a proprie cure e spese, gli allacciamenti delle macchine distributrici nelle varie sedi comunali, compresi gli erogatori di acqua a presa diretta, a regola d'arte. Le apparecchiature devono essere in buono stato di conservazione e di recente fabbricazione.

3. La Ditta deve entro 7 (sette) giorni dall'installazione dei distributori darne comunicazione alla competente azienda sanitaria locale.

4. Gli apparecchi installati presso le sedi frequentate da utenza esterna devono prevedere la possibilità di prelievo diretto di alimenti e bevande tramite introduzione di denaro.

5. Le apparecchiature devono essere inoltre predisposte in ogni caso per il funzionamento a chiave magnetica ricaricabile da distribuire ai dipendenti comunali, previa acquisizione di idonea richiesta nominativa e corredata di consenso al trattamento dei propri dati personali. La Ditta ha la facoltà di richiedere il versamento a titolo di cauzione di una somma predeterminata in un importo massimo di Euro 5,00 (cinque/00) al momento della consegna di ciascuna chiave magnetica, fermo restando l'obbligo di restituzione di quanto percepito al momento della cessazione del Contratto.

6. Su ogni macchina deve essere chiaramente indicato il numero identificativo della stessa e la modalità per contattare tramite telefono o fax o posta elettronica la Ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di merce esaurita.

7. In caso di guasti la Ditta deve provvedere alla riparazione, a proprie spese, entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione trasmessa dal personale



comunale.

8. Le macchine devono essere dotate di un sistema software che preveda una temperatura di sicurezza e che inibisca la vendita di prodotti alimentari nel caso in cui la temperatura prevista fosse superata.

9. La Ditta si impegna ad effettuare la manutenzione di tutti i distributori in sua gestione, assumendosi ogni responsabilità sulla rispondenza a tutte le vigenti disposizioni di legge delle apparecchiature utilizzate per la distribuzione automatica.

10. Deve essere assicurata la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.

11. La Ditta è tenuta alla prestazione del servizio in modo tempestivo, con almeno un passaggio settimanale per la ricarica e il riassortimento dei distributori.

12. La Ditta assume l'impegno di installare in prossimità dei distributori automatici appositi contenitori per la raccolta differenziata.

13. L'eventuale modifica del numero dei distributori, la loro tipologia o collocazione durante il periodo contrattuale potranno avvenire nei limiti di cui all'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 6. Modalità tecniche di espletamento: alimenti e bevande

1. La Ditta si impegna a rifornire i distributori con prodotti di prima qualità, delle marche conosciute a livello nazionale ed esenti da OGM (organismi geneticamente modificati), assumendosi ogni responsabilità sulla rispondenza dei prodotti a tutte le vigenti disposizioni di legge.

2. In particolare, la Ditta è obbligata al rispetto del Decreto n. 65 del 10 marzo 2020 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del



Territorio e del Mare, il quale ha fissato i “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”.

3. Nell’ambito del presente Contratto dovranno essere somministrati almeno i prodotti di cui all’art. 7, comma 3, dell’Avviso pubblico.

4. I prodotti devono riportare l’indicazione della composizione e della data di scadenza. Qualora tale data sia superata, anche ove l’indicazione sul prodotto recchi la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro il” deve in ogni caso esserne garantita la immediata sostituzione.

5. I prodotti devono essere forniti secondo un quantitativo idoneo a garantire la completa somministrazione in base all’utenza ed in ogni caso secondo i quantitativi minimi di cui all’art. 7, comma 5, dell’Avviso pubblico.

6. Il Comune potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi senza che la Ditta possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.

7. La Ditta è tenuta ad applicare i prezzi di cui all’art. 7, comma 7, dell’Avviso pubblico, salva la facoltà di apportare variazioni in aumento nel corso dell’esecuzione del contratto, entro un massimo del 20% rispetto a quanto in questa indicato.

8. I prezzi devono essere uguali in tutte le sedi ed esposti su ciascun distributore in modo da consentirne una facile lettura.

Articolo 7. Condizioni di esercizio e obblighi

1. La Ditta deve informare puntualmente e tempestivamente il Comune di qualunque fatto ne renda opportuno o necessario l’intervento.

2. La Ditta deve assicurare, in ogni circostanza, la massima collaborazione agli uffici comunali.

3. La Ditta è tenuta ad applicare al personale impiegato tutte le vigenti



disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali di categoria per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, nonché a rispettare tutte le disposizioni vigenti circa la prevenzione di infortuni e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. La Ditta è ritenuta unica responsabile delle infrazioni e degli inadempimenti eventualmente accertati dagli Istituti Previdenziali o Assicurativi o da altri organi di vigilanza.

5. È fatto obbligo alla Ditta di comunicare entro il 31 maggio di ogni anno il dato effettivo del fatturato relativo all'anno precedente inerente l'oggetto del presente Contratto.

6. Alla decorrenza del Contratto, la Ditta è tenuta a rimuovere i distributori e ripristinare lo stato dei luoghi.

7. Al momento della conclusione del presente Contratto, la Ditta deve consegnare una copia del proprio manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema di sicurezza alimentare previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti.

Articolo 8. Recesso dal Contratto

1. Il Comune può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso alla Ditta di almeno 30 giorni.

2. In tal caso, la Ditta ha diritto al trattenimento di quanto percepito fino a tale momento in virtù dell'esecuzione del contratto rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni eventuale compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile, salvo il diritto di ottenere il rimborso



pro quota del canone concessorio eventualmente già corrisposto per l'annualità di riferimento.

3. In caso di recesso intervenuto in un momento antecedente a quello di corresponsione del canone di concessione per l'annualità di riferimento, è fatto obbligo alla Ditta di corrispondere il canone *pro quota* dovuto nel rispetto delle modalità previste dall'Articolo 4, comma 2, del presente Contratto.

Articolo 9. Risoluzione del Contratto

1. Qualora la Ditta si renda responsabile di gravi inadempienze riguardo agli obblighi previsti nel Contratto, ivi comprese le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, l'Ente può risolvere anticipatamente lo stesso, previa diffida da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata.

2. Verrà disposta la immediata risoluzione del Contratto nel caso previsto dall'Articolo 22, comma 1, dell'Avviso pubblico.

3. In caso di danni causati all'Ente o a terzi derivanti da quanto sopra, l'Ente si riserva la facoltà di procedere, nei confronti della Ditta, alla richiesta di risarcimento.

4. La Ditta può risolvere il Contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa o in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta secondo le disposizioni di cui agli artt. 1463 e ss. del Codice civile.

Articolo 9. Responsabilità

1. La Ditta risponde per qualsiasi danno arrecato, anche sotto forma di responsabilità indiretta, al Comune e in tal senso si impegna a tenerlo indenne da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che potesse



eventualmente essere mossa, nonché da qualsiasi esborso dovesse essere

eventualmente addebitato in relazione a fatti connessi all'esecuzione del presente Contratto.

2. Il Comune e tutto il personale da esso dipendente si intendono esplicitamente esonerati da ogni responsabilità inerente all'esecuzione del presente Contratto.

Articolo 10. Disciplina tramite sistema telematico e rinvio

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle "Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione", il documento contrattuale assume la forma di documento informatico sottoscritto digitalmente dalle parti e viene scambiato tra le medesime secondo le modalità previste dal sistema.

2. Per tutto quanto non regolato nel presente Contratto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge, nonché alle sopra citate "Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione" ed alle vigenti clausole contenute nelle Condizioni generali di contratto allegate ai Bandi emessi da Consip S.p.A.;

Articolo 11. Foro competente

1. Per qualsiasi controversia le parti dichiarano di eleggere come unico foro competente il Foro di Venezia.

Articolo 12. Registrazione

1. Il presente Contratto è esente da registrazione ai sensi degli artt. 6 e ss. del D.P.R. n. 917/1986, salvo in caso d'uso.

Articolo 13. Clausola di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. La Ditta si impegna ad assumere l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 26



dell'Avviso pubblico, prendendo atto che la violazione del medesimo la espone al rischio di assumere la qualità di Titolare del trattamento ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con conseguente assoggettamento alle corrispondenti responsabilità civile, penale e amministrativa.

2. La Ditta prende atto dei diritti dell'interessato relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 27, comma 3, dell'Avviso pubblico, dichiara di essere a conoscenza delle finalità e modalità di trattamento e assume integralmente gli oneri di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Letta e ritenuta conforme alle proprie volontà, il Comune di Noale e la ditta ... approvano e confermano il presente Contratto in ogni sua parte e, pertanto, lo sottoscrivono digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale").

Data corrispondente a quella di conclusione del contratto mediante sistema telematico.

Per il Comune di Noale - Dott. Fabio Arrighi

Per la ditta ... - Il Legale rappresentante *pro tempore*